

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 DI ORISTANO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI ENDOSCOPICHE PRESSO LA U.O.C. PNEUMOLOGIA ORISTANO.

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (C.F. n. 00681110953) di seguito indicata come "ASL5" rappresentata dal Commissario Straordinario dott.sa Maria Giovanna Porcu, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Oristano nella via Carducci n. 35,

E

l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (C.F. e P.I. n. 02261430926) di seguito indicata come "ASL 8" rappresentata dal Commissario Straordinario dott.sa Savina Ortu, che agisce in nome e per conto della ASL8, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in via Piero della Francesca 1 – 09047 Su Planu Selargius ;

PREMESSO CHE:

- l'ASL5, stante la contingente e temporanea carenza nel proprio organico di personale Medico specializzato nella esecuzione di indagini endoscopiche bronchiali, al fine di non interrompere le attività del Servizio di Endoscopia Toracica attivato presso la U.O.C. Pneumologia Oristano, considerata l'importanza del suddetto esame per la diagnosi e la terapia di moltissime affezioni dell'apparato respiratorio, ha necessità di avvalersi della collaborazione dell'ASL8 finalizzata all'esecuzione di indagini endoscopiche bronchiali da effettuarsi presso la predetta U.O.C. di Pneumologia Oristano;
- l'attività sopra indicata può essere garantita, allo stato attuale, ricorrendo alla collaborazione del dott. Roberto Perra, Dirigente Medico, dipendente dell'ASL8, in servizio presso la U.O. Pneumologia Territoriale dell'Ospedale "Binaghi" di Cagliari, esperto in tecniche endoscopiche bronchiali;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto e modalità di erogazione delle prestazioni

l'ASL8 si impegna a garantire all'ASL5 le prestazioni di consulenza e collaborazione professionale nella esecuzione di indagini endoscopiche bronchiali, da rendersi presso la U.O.C. Pneumologia

Oristano da parte del dott. Roberto Perra, Dirigente Medico, dipendente dell'ASL8, in servizio presso la U.O. Pneumologia Territoriale dell'Ospedale "Binaghi" di Cagliari, d'ora in avanti denominato semplicemente come "prestatore d'opera".

Le predette prestazioni di consulenza e collaborazione professionale verranno espletate dal prestatore d'opera mediante accessi settimanali, al di fuori del proprio impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

L'organizzazione delle suddette prestazioni sarà oggetto di accordo fra il prestatore d'opera ed il Direttore della U.O.C. Pneumologia Oristano dell'ASL5, secondo le necessità dell'ASL5, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio dell'ASL8.

Le prestazioni verranno svolte entro il limite massimo di quattro accessi mensili, della durata minima di n. sei ore ciascuno, e saranno espletate dal prestatore d'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.

ART. 2 - Compensi

L'ASL5 corrisponderà all'ASL8 per l'erogazione delle prestazioni individuate nell'art. 1 i seguenti compensi: compenso pari a €.600,00 (euro seicento/00) per ogni accesso effettuato, oltre IRAP nella misura di legge, ed il rimborso delle spese di viaggio per ogni accesso determinato nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso da Cagliari a Oristano e viceversa.

L'ASL8 provvederà ad attribuire al prestatore d'opera avente diritto il compenso per le prestazioni effettuate nella misura percentuale prevista nei propri atti regolamentari per tale tipologia di attività extra-istituzionale.

ART. 4 - Modalità di pagamento

Lo svolgimento delle prestazioni richieste sarà documentata dal prestatore d'opera che le ha erogate, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposita dichiarazione contenente l'indicazione della data e dell'orario iniziale e finale delle prestazioni effettuate; detta dichiarazione dovrà essere validata attraverso l'apposizione dell'attestazione di regolare avvenuta esecuzione a firma del Direttore della U.O.C. Pneumologia Oristano dell'ASL5.

L'ASL8, sulla base della documentazione sopra indicata, provvederà ad emettere la relativa fattura con periodicità bimestrale.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data fattura tramite bonifico

bancario con le modalità che saranno indicate dall'ASL8.

ART. 5 - Obblighi delle parti

Ferme restando le responsabilità del prestatore d'opera, ascrivibili all'attività di consulenza e collaborazione professionale svolta, rimane comunque a carico dell'ASL5 la responsabilità diretta nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività medesima.

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione l'ASL5 si obbliga a tenere indenne il prestatore d'opera stipulando apposita polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi :

- a) infortunio occorso al consulente prestatore d'opera durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione ed infortunio in itinere in occasione dell'accesso alle strutture aziendali per lo svolgimento delle predette attività;
- b) danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 6 - Durata

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla data del 01/07/2016 fino al 30/06/2017; il rinnovo tacito non è consentito.

ART. 7 - Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificato all'altra Parte con raccomandata A/R.

Nel caso di recesso da parte dell'ASL5, l'ASL8 ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restante escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 8 - Iva

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti Iva ai sensi dell'art. 10 punto 18) di D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9 - Trattamento dati

Con il presente atto l'ASL8 ed il prestatore d'opera sono autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi o comunicati

dall'ASL5, ai soli fini dell'espletamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dall'erogazione delle predette prestazioni.

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore d'opera entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto di divulgazione degli stessi

ART. 10-Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Oristano.

ART. 11 - Disposizioni Finali

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atti scritto dalle parti.

Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto confermato e sottoscritto.

Oristano, 30 GIU 2016
Per l'A.S.L. n. 5 di Oristano
Il Commissario Straordinario
dott.sa Maria Giovanna Porcu
(firma apposta)

Cagliari, 08 LUG 2016
Per l'A.S.L. n. 8 di Cagliari
Il Commissario Straordinario
dott.sa Savina Ortu
(firma apposta)